

LA DISTINTA DI GIUOCO

NOIF Art. 61 Adempimenti preliminari alla gara

1. Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in **duplice copia**, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.
2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.
3. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.
4. **Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara.** Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.
5. Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.
6. Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.

10) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (dal C.U. n. 1 LND 2013/2014 – art. 66 N.O.I.F.)

.....

Per le **gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica**, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) **un dirigente accompagnatore ufficiale;**
 - b) un medico sociale;
 - c) un **allenatore ovvero, in mancanza**, esclusivamente per i campionati dell'attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. delle categorie Juniores Provinciale, Serie C2 di Calcio a Cinque maschile, provinciali di Calcio a Cinque maschile e regionali e provinciali di Calcio Femminile, **un dirigente;**
 - d) **un operatore sanitario ausiliario** designato dal medico sociale, **ovvero, in mancanza, un dirigente;**
 - e) i calciatori di riserva.
 - f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (FACOLTATIVO).
- Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- b) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- c) nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- d) all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "**allenatore mancante**" possono essere individuate in:

- 1) **non obbligatorietà del tesseramento** di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici;
- 2) mancanza per **cause di carattere soggettivo** riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) **cessazione**, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla **deroga accordata alla Società** che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di **cancellare tale dizione** sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono. Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Identificazione delle persone ammesse nel recinto di gioco (Regola n. 3 Gioco del Calcio)

Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale:

- a) attraverso la propria **personale conoscenza**;
- b) mediante un **documento di riconoscimento ufficiale** rilasciato dalle Autorità competenti;
- c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- d) mediante **cartellino federale** rilasciato nella **precedente stagione sportiva**;
- e) mediante **apposite tessere** rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dalle competenti articolazioni territoriali della LND.

1. Quale valore dovrà attribuirsi agli elenchi nominativi dei calciatori componenti le squadre, che devono essere presentati all'arbitro prima dell'inizio della gara?

Un valore determinante ai fini del diritto di partecipare alla gara, nonché ai fini dell'identificazione dei calciatori per mezzo dei numeri apposti sulle maglie, che devono corrispondere a quelli indicati negli elenchi.

Le squadre possono cambiare i nominativi già indicati fino a che il gioco non abbia avuto inizio. L'elenco può, ancora, essere integrato, anche dopo che la gara è iniziata, per l'eventuale arrivo di calciatori titolari ritardatari.

2. Come dovrà regolarsi l'arbitro se, durante l'identificazione dei partecipanti alla gara, riscontrerà palese differenza tra il volto di un calciatore e quello impresso sulla foto del documento di riconoscimento?

Chiederà altro documento valido di riconoscimento e, in mancanza, esperirà ogni tentativo per una indubbia identificazione (es. fotografia insieme con il calciatore). Se ciò non è possibile ritirerà il documento (soltanto se si tratta di tessera federale) e farà sottoscrivere una dichiarazione sull'identità del calciatore dal dirigente responsabile e dal calciatore stesso, che comunque deve essere ammesso al gioco. Del tutto farà menzione nel rapporto di gara, a cui allegherà la documentazione sopra citata.

3. Un calciatore privo di tessera federale o di un qualsiasi documento di riconoscimento, chiede di partecipare alla gara rilasciando all'arbitro una dichiarazione circa la propria identità. Come dovrà regolarsi l'arbitro?

Prima di consentire la presenza dei calciatori nel recinto di gioco, l'arbitro deve procedere ad identificarli secondo la procedura indicata nelle Decisioni Ufficiali FIGC. Fatto salvo il caso di conoscenza personale del calciatore da parte dell'arbitro, quest'ultimo non gli consentirà di partecipare alla gara se privo di tessera federale o documento con fotografia.

4. Pochi istanti prima dell'inizio di una gara, il capitano di una squadra chiede che si attenda l'arrivo di calciatori ritardatari o del proprio allenatore. La richiesta deve essere accolta?

Sì. L'arbitro, indipendentemente dai motivi addotti, non può imporre ad una squadra di iniziare il gioco se questa ha richiesto di far uso del proprio diritto di essere attesa per un periodo pari alla durata di un tempo di gara (o del minor tempo disposto dai competenti Organi federali). Dei motivi del ritardo l'arbitro farà menzione nel rapporto di gara.

5. Allo scadere del termine di attesa, una squadra si presenta in tenuta di gioco esibendo all'arbitro i documenti richiesti e, quindi, in condizione di iniziare la gara. Può essere ulteriormente ritardato l'inizio per l'espletamento delle formalità o per altre cause estranee al comportamento delle squadre?

Sì.



COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
DISTINTA GIOCATORI
COPIA DA ALLEGARE AL RAPPORTO DI GARA



Denominazione della Società: _____

Distinta Giocatori partecipanti alla gara: _____

(scrivere prima la ospitante)

(categoris, torneo, amichevole) girone: _____ data: _____ località: _____

N. del ruolo	Data Nascita			Cognome e Nome	Capitano V. Capit.	Documento di identificazione		Espulsi	Ammoniti
	G	M	A			Tipo	Numero		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

RISERVE

12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

Guardalinee di Società _____

Dirigente accomp. uff. della squadra: Sig. _____

Documento di identità n. _____
 Tessera personale F.I.G.C. n. _____

Dirigente addetto ufficiali di gara: Sig. _____

Documento di identità n. _____
 Tessera personale F.I.G.C. n. _____

Medico sociale: Sig. _____

Documento di identità n. _____
 Tessera Ordine dei Medici n. _____

Allenatore: Sig. _____

Documento di identità n. _____
 Tessera Settore Tecnico n. _____

Dirigente/Massaggiatore: Sig. _____

Documento di identità n. _____
 Tessera personale F.I.G.C. n. _____

Le persone qui sopra elencate possono essere ammesse in campo solo se munite delle prescritte tessere F.I.G.C. per l'annata in corso

Il sottoscritto Dirigente accompagnatore ufficiale dichiara che i giocatori sopraindicati sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti.

L'ARBITRO _____

Distinta presentata
alle ore: _____

IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE _____

Questa distinta deve essere consegnata all'arbitro in TRIPLICE COPIA, prima dell'inizio della gara, unitamente all'ultimo elenco dei giocatori tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., alle tessere federali, laddove previste, ed ai documenti di identificazione.

REFERTO GARA CATEGORIE DI BASE

(dal C.U. n. 22 del 14/11/13 della Delegazione di CUNEO)

In merito al referto arbitrale per i Tornei Pulcini e Esordienti, si trascrive quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 1 Nazionale *“-omissis- Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare, per avallo, il rapporto del Tecnico o Dirigente-Arbitro, in cui sarà indicato il risultato. Il direttore di gara provvederà, quindi, a completare il rapporto in tutte le altre voci ivi previste (vedi esempio del modello di “referto gara” delle categorie Esordienti e Pulcini **in allegato**). Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque sottoscrivere il referto e in caso di eventuale disaccordo deve far riportare le relative osservazioni nel referto. La Società ospitante deve trasmettere il referto arbitrale entro e non oltre la disputa della gara successiva, alla Delegazione della LND territorialmente competente. – omissis-“*

Questa Delegazione ribadisce pertanto, che il referto arbitrale **DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE** (compreso le crocette delle presenze in campo dei calciatori) e **SU UN UNICO FOGLIO**, precisando la Categoria, il Girone e la Giornata di Gara.

Si ricorda inoltre, che prima dell'inizio della gara, il Dirigente Arbitro **DEVE** controllare i documenti degli elencati sulle Distinte di gioco mediante **“L'APPELLO”**, durante il quale si dovrà provvedere all'identificazione dei calciatori, accompagnatori e tecnici.

I Referti Gara compilati in modo non regolamentare e/o su più fogli saranno oggetto di sanzioni.

Allegato 8

F.I.G.C. - Delegazione Provinciale/Districtuale di										Stagione					
CATEGORIA				INCONTRO/CONFRONTO				MODALITA' DI GIOCO		MULTIPARTITE		RISULTATO			
Anno		Giornate		DEL		DATA		SQUADRA "A"		SQUADRA "B"		n° gare		-	
SQUADRA "A"		SQUADRA "B"		SQUADRA "A"		SQUADRA "B"		COGNOME		COGNOME		NOME		NOME	
N°		N°		PRESENZA		PRESENZA		N°		N°		1°T		3°T	
DATA NASCITA		DATA NASCITA		1°T		2°T		GG MM AA		GG MM AA		2°T		3°T	
GG MM AA		GG MM AA		1°T		2°T		CARTELLINO		CARTELLINO		1°T		3°T	
N°		N°		NOME		NOME		N°		N°		1°T		3°T	
CARTELLINO		CARTELLINO		NOME		NOME		CARTELLINO		CARTELLINO		1°T		3°T	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
TECNICO A.D.B.		Sg.		Tessera n.		Tessera n.		Tessera n.		Tessera n.		Tessera n.		Tessera n.	
DIRIGENTE ACC.		Sg.		Tessera n.		Tessera n.		Tessera n.		Tessera n.		Tessera n.		Tessera n.	
MASSAGGIATORE		Sg.		Tessera n.		Tessera n.		Tessera n.		Tessera n.		Tessera n.		Tessera n.	
SQUADRA 'A' - DA COMPILARE A CURA DEL DIRIGENTE DELLA SQUADRA "B"															
SALUTO		TIME		INSUFFICIENTE		SUFFICIENTE		SALUTO		TIME		INSUFFICIENTE		SUFFICIENTE	
INIZIO E FINE GARA		OUT		BUONO		OTTIMO		INIZIO E FINE GARA		OUT		BUONO		OTTIMO	
GREEN CARD		N°		INSUFFICIENTE		SUFFICIENTE		GREEN CARD		N°		INSUFFICIENTE		SUFFICIENTE	
BAMBINE		N°		BUONO		OTTIMO		BAMBINE		N°		BUONO		OTTIMO	
SOSTITUZIONI REGOLARI SQ. 'A'		SI		INSUFFICIENTE		SUFFICIENTE		SOSTITUZIONI REGOLARI SQ. 'B'		SI		INSUFFICIENTE		SUFFICIENTE	
PUBBLICO SQ. 'A'		NO		BUONO		OTTIMO		PUBBLICO SQ. 'B'		NO		BUONO		OTTIMO	
FIRMA DIRIGENTE SQUADRA 'A'		ARBITRO Sig.		FIRMA		FIRMA		FIRMA DIRIGENTE SQUADRA 'B'		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
SQUADRA 'A'		SQUADRA 'B'		SQUADRA 'A'		SQUADRA 'B'		SQUADRA 'A'		SQUADRA 'B'		SQUADRA 'A'		SQUADRA 'B'	
FAIR PLAY SQUADRA 'A' - TOTALE PUNTI															
FAIR PLAY SQUADRA 'B' - TOTALE PUNTI															
Da consegnare in busta chiusa, oppure a mezzo Posta prioritaria e/o mezzo FAX tel. _____ entro le 48 ore successive alla gara.															
Qualora gli spazi presenti sul referto di gara non fossero sufficienti, è possibile inviare fogli allegati, su carta intestata della Società, per il supplemento di informazioni debitamente firmati.															

GARA CUNEO 1905 - ACS.D. SALUZZO - GIRONE C del 17.09.2014

(c.u.n.13 del 25/09/13 Delegazione di Cuneo)

In data 18 settembre 2014 la Società ACS.D. SALUZZO proponeva reclamo avverso la gara in oggetto.

Il ricorso risulta regolarmente presentato con raccomandata del 18 settembre 2014 e notificato alla controparte, che nulla ha fatto pervenire in proposito.

La reclamante assumeva che in occasione della consegna dei documenti della gara all'arbitro, quest'ultimo comunicava alla reclamante di non poter accettare quale documento di riconoscimento dei tesserati partecipanti alla gara la tessera provvisoria F.I.G.C., che era stata stampata in attesa del cartellino definitivo.

La società riferisce che l'arbitro permetteva l'accesso al terreno di gioco unicamente dei giocatori provvisti di diverso documento d'identità, non permettendo l'accesso al giocatore GRIOTTI LORENZO il quale, pur in presenza di tessera provvisoria F.I.G.C. come risultante dalla distinta allegata al rapporto, non era in possesso di proprio documento d'identità. La reclamante evidenzia come tale inibizione all'accesso al terreno di gioco da parte dell'arbitro abbia determinato una violazione dell'art.71 N.O.I.F. inerente i documenti identificativi dei giocatori che alla lettera D) prevede "apposite tessere eventualmente rilasciate dalle leghe, dal settore per l'attività giovanile...", impedendo contestualmente alla società di utilizzare l'intera rosa a disposizione.

Il reclamo non è fondato per le seguenti ragioni.

Dalla disamina del rapporto ufficiale e del suo supplemento si evince che il dirigente accompagnatore della società SALUZZO consegnava ai sensi dell'art. 61 N.O.I.F. all'arbitro prima della gara la distinta di gara unitamente ai rispettivi documenti d'identità di tutti i tesserati indicati nella medesima ad eccezione del documento d'identità del giocatore n.18 GRIOTTI LORENZO.

Il dirigente in tale sede consegnava all'arbitro fotocopia in bianco e nero dei tesserini provvisori di cui indicava il numero nella distinta. L'arbitro riteneva di non poter identificare compiutamente i tesserati sulla base delle fotocopie consegnategli in quanto la fotografia era in bianco e nero e trattandosi di fotocopia poteva risultare essere stata alterata. Pertanto procedeva ad identificare unicamente i giocatori provvisti di documento d'identità.

Tale comportamento risulta corretto in quanto compito dell'arbitro è provvedere ad identificare compiutamente i soggetti partecipanti alla gara abbinando il nominativo indicato in distinta con una fotografia chiaramente visibile quali quella contenuta nei documenti di riconoscimento ufficiali, fotografia autenticata dal comune o dal notaio ovvero il cartellino vidimato dalla F.I.G.C. Tuttavia anche in tali casi qualora ritenga la foto allegata non perfettamente visibile tale da premettere la chiara identificazione deve procedere all'identificazione mediante altro documento con fotografia da cui emerga chiaramente l'identità del soggetto ciò al fine naturalmente di impedire ad una società di indicare un nominativo in distinta e utilizzare compiutamente nella gara diverso soggetto sfruttando il nome indicato nella distinta. Nell'occorrenza l'arbitro riteneva di non poter procedere alla chiara identificazione dei partecipanti alla gara unicamente sulla base di una fotocopia in bianco e nero e pertanto correttamente permetteva l'accesso al terreno di gioco unicamente ai possessori di diverso documento di riconoscimento.

Inoltre ai sensi dell'art. 33 C.G.S., si sottolinea che i reclami devono essere presentati in modo puntuale, con onere della reclamante di allegare tutti gli elementi a sostegno della propria pretesa. Nel caso di specie, la società SALUZZO si è limitata a evidenziare con lettera raccomandata la propria doglianza, evidenziando quanto sopra esposto, senza tuttavia allegare alcun elemento a sostegno della propria pretesa. In particolare la società lamenta che l'arbitro non abbia correttamente qualificato la tessera provvisoria quale documento di riconoscimento, omettendo tuttavia di allegare tale documentazione al reclamo impedendo pertanto allo scrivente giudice sportivo di poter esaminare tutti gli elementi documentali inerenti il reclamo.

Tale circostanza risulta viepiù pregiudizievole per la società reclamante alla luce delle considerazioni sopra esposte e in relazione alla motivazione riportata dall'arbitro in relazione alla mancata accettazione della predetta documentazione nel referto ufficiale che costituisce prova privilegiata.

La mancata allegazione del documento consegnato all'arbitro sulla base del quale si chiedeva l'accesso al terreno di gioco impedisce a codesto giudice di eventualmente sindacare la valutazione dell'arbitro.

Pertanto SI DELIBERA

- di respingere il reclamo dalla società ACS.D. SALUZZO per le motivazioni sopraesposte;
- di rendere noto il risultato della gara CUNEO 1905 - ACS.D. SALUZZO 1 – 0
- addebitare alla Società ACS.D. SALUZZO la tassa reclamo di EURO 52,00, che non risulta versata.